



COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.34 DEL 01/12/2025

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

L'anno **duemilaventicinque** addì **uno** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **quindici** nella Sala consiliare in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. REPOSSI PAOLO - Presidente	Sì
2. FARINA MARCO ANTONIO - Vice Sindaco	Sì
3. CASARINI VALERIA - Consigliere	Sì
4. FARAVELLI GIULIA - Consigliere	Sì
5. STENTI SIMONE - Consigliere	Sì
6. ONOFREI PARASCHIVA - Consigliere	Sì
7. BOIOLI FABIO - Consigliere	Sì
8. SACCHI ANDREA ALDO - Consigliere	Sì
9. CRIVELLI ROBERTO - Consigliere	Sì
10. CASARINI ALDA - Consigliere	Giust.
11. FRASCHINI CRISTINA ISOTTA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Guazzi Dott. Andrea** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **REPOSSI PAOLO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

Il Sindaco illustra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata da qua con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*" e, pertanto, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*";

CONSIDERATO che ad opera del D.Lgs. n. 216/2023, sono stati revisionati gli scaglioni dell'IRPEF come segue:

- da 0 a fino ad € 28.000,
- oltre € 28.000 fino ad € 50.000,
- oltre € 50.000;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 751, della legge n. 207/2024, i Comuni possono, per i soli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 applicare le aliquote differenziate sulla base degli scaglioni vigenti fino al 2024;

VALUTATO opportuno confermare per l'anno 2026 le aliquote differenziate sui 4scaglioni di reddito di cui all'art.1 comma 2, della legge n. 207/2024, come da deliberazione consigliere n. 10 del 14/04/2025;

ACCERTATO che l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche rappresenta un'entrata indispensabile al reperimento delle risorse utili per finanziare servizi ai cittadini, mantenendo un'adeguata qualità dei medesimi, nonché necessaria per soddisfare i programmi amministrativi;

RILEVATO che gli scaglioni IRPEF da applicare restano quelli vigenti nel 2024 e nel 2025, relative agli scaglioni IRPEF vigenti nel 2023 e come sotto o riportati:

- a) fino a 15.000 euro 0,55%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,65%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,75%;
- d) oltre 50.000 euro 0,80%;

modificando però la soglia di esenzione da € 10.000,00 a € 12.000,00;

RILEVATO che è pertanto necessario modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

VISTA la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo le indicazioni sopra evidenziate, allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che avrà efficacia dal 1° Gennaio 2026, se correttamente inserito nel Portale del MEF in conformità alle norme vigenti;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- DI RICHIAMARE la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI MODIFICARE la soglia di esenzione da € 10.000,00 a € 12.000,00 per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2026 come specificato in premessa;
- DI MODIFICARE il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- DI DARE ATTO CHE le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 1° Gennaio 2026;

Inoltre con apposita votazione di cui n.9 voti unanimi e favorevoli.

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Montalto Pavese, lì 01/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Dott.ssa Novarini Sara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Montalto Pavese, lì 01/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Dott.ssa Novarini Sara

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : REPOSSI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to : Guazzi Dott. Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 1 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/01/2026 al 18/01/2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montalto Pavese, lì 03/01/2026

Il Segretario Comunale
F.to : Guazzi Dott. Andrea

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 01/12/2025

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Montalto Pavese, lì 01/12/2025

Il Segretario Comunale
F.to : Guazzi Dott. Andrea

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Delibera di Consiglio Comunale n°34
del 01/12/2025

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Guazzi Dott. Andrea



COMUNE DI MONTALTO PAVESE

Provincia di Pavia

Via G. Musetti n. 6 – Montalto Pavese (PV) – 27040

C.F.: 86003290185

P.IVA: 00915250187

Verbale n. 23 del 22/11/2025

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

Il Revisore Unico dei conti del Comune di Montalto Pavese, Dott. Augusto Fumagalli, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04/02/2025;

Esaminata la proposta di modifica del regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF;

Visto che ai sensi della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il responsabile dell'ufficio tributi del Comune di Montalto Pavese ha provveduto a modificare il regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPE, In particolare è stata apportata la seguente variazione:

- **Aumento della soglia di esenzione da € 10.000,00 a € 12.000,00.**

Viste le disposizioni normative intervenute in ambito di fiscalità nazionale e locale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole

ESPRIME

parere favorevole

sulla proposta di modifica del regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF del Comune di Montalto Pavese, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Montalto Pavese, 22/11/2025

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. AUGUSTO FUMAGALLI

Firmato digitalmente da: Fumagalli Augusto
Data: 22/11/2025 10:38:41



COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA



Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF



INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Potestà regolamentare
- Art. 3 - Deliberazione dell'aliquota
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II **GESTIONE DELL'ENTRATA**

- Art. 5 - Responsabile dell'entrata
- Art. 6 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 7 - Poteri ispettivi
- Art. 8 - Rapporti con i cittadini

TITOLO III **RISCOSSIONE**

- Art. 9 - Modalità di versamento

TITOLO IV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3

Deliberazione delle aliquote

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. Gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono fissati dalla legislazione statale, Legge n. 234 del 30.12.2021, art. 1, comma 2 lettera a):
 - da € 0 a € 15.000;
 - da € 15.001 a €28.000;
 - da €28.001 a €50.000;
 - oltre € 50.001,00.
5. Le aliquote da applicare agli scaglioni di cui al precedente comma 4 sono determinati con successiva

deliberazione consiliare.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.
3. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad € 12.000,00.

TITOLO II

GESTIONE DELL'ENTRATA

Art. 5

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la Giunta Comunale può designare un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale può determinare le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. Il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
4. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, alla gestione del tributo.
5. La gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte del funzionario responsabile, si limita all'eventuale scambio di informazioni e notizie con l'Agenzia delle Entrate, quale soggetto competente della gestione del medesimo tributo.

Art. 6

Attività di controllo e accertamento

1. L'accertamento dell'addizionale è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, stante la natura di addizionale relativa all'entrata erariale.
3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale e dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7

Poteri ispettivi

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati

dalla normativa vigente.

2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 8

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 9

Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente, gestita direttamente dall'Agenzia delle entrate.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2022 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di competenza, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).